COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 4

Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali

Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente. E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 9 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	I — Statuti regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-4-referendum-abrogativo-di-regolamenti-e-provvedimenti-amministrativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it